



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Modifiche all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. – Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) nasce e si sviluppa come luogo di incontro delle forze sociali presenti nel Paese, con il compito fondamentale, fra l'altro, di guida e monitoraggio del sistema di tutela sociale per i lavoratori.

In una prospettiva evolutiva di tale ruolo, l'articolo 17 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante disciplina delle associazioni di promozione sociale, ha modificato la composizione del CNEL, prevista dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, integrando l'originaria composizione del CNEL (dodici esperti in materia economica, sociale e giuridica e novantanove rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato) con rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, di cui cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. La composizione del CNEL è stata ulteriormente modificata dai decreti-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che hanno elevato a sessantaquattro il numero dei suoi membri.

Tuttavia è rimasto in ombra il ruolo primariamente svolto dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) per la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi professionali e alle loro conseguenze; ruolo il cui rilievo è riconosciuto in termini di autorevolezza ai più alti livelli istituzionali. Ciononostante, in oltre venti anni di attività e di iniziative l'ANMIL – che oggi continua a sussistere come associazione di diritto privato, pur mantenendo la sua qualificazione di ente morale per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979 – non è mai stata presa in considerazione dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo come rappresentante della categoria degli invalidi del lavoro.

L'articolo unico della presente proposta di legge, intervenendo sul citato articolo 2 della legge n. 936 del 1986 che disciplina la composizione del CNEL, intende pertanto prevedere che all'interno del Consiglio ci sia anche un rappresentante dell'ANML.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «di volontariato» sono inserite le seguenti: «, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL)» e le parole: «in numero di sessantaquattro» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sessantacinque»;

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* sette rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e dell'ANMIL dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato e un rappresentante dell'ANMIL designato dal consiglio nazionale dell'Associazione».

